



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GORIZIA**  
**VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

(Art. 14, co. 4 D.Lgs. n.286/1998)

Oggi **12 NOVEMBRE 2021** alle ore **12.10** in Gradisca d'Isonzo in via Udine presso la sede del C.P.R. - Centro di Permanenza per i Rimpatri - davanti alla Giudice Onoraria del Tribunale di Gorizia dott.ssa Rossana NURRA. sono presenti:

lo straniero sig. [REDACTED]

Il difensore di fiducia: **Avv. Massimo CIPOLLA del Foro di Ferrara non presente**

Il difensore d'ufficio e di giornata: **Avv. Andrea GUADAGNINI del Foro di Gorizia presente** nonché, per la Questura di Gorizia, **ACC Loredana Tomasinsig**

Viene nominato il sig. **Dogbe Kokou Ely** quale interprete di lingua inglese

L'interessato, sentito in merito alla richiesta di proroga del trattenimento disposto dal Questore di **FERRARA** in data **16/09/2021**, convalidato il **18/09/2021** dal Giudice di Pace di Gorizia (**R.G. N. 1525/2021**), con ultima proroga concessa dal Giudice di Pace di Gorizia il **12/10/2021 (R.G. N. 1662/2021)**, pervenuta in Cancelleria il **10/11/2021** alle ore **16.28** con il quale, stante l'impossibilità di immediata espulsione, è stata disposta la proroga del trattenimento per il tempo strettamente necessario, presso il C.P.R. di Gradisca d'Isonzo.

**dichiara:**

non voglio tornare in Nigeria, come ho già detto, confermo che vengo perseguitato a causa della mia religione. ho una sistemazione in provincia di Ferrara, presso un amico

**La Giudice ammette lo straniero al patrocinio a spese dello Stato** ai sensi dell'art. 14, co. 4 D.Lgs. n. 286/1998. Il difensore e l'interprete chiedono la liquidazione dei compensi loro spettanti da porsi a carico dello Stato rimettendosi alla valutazione della Giudice per la quantificazione. La Giudice si riserva la liquidazione dei compensi in loro favore con separato decreto.

**Il rappresentante della Questura** così espone e chiede: proroga gg. 30

**Il difensore così espone e chiede:** chiede disporsi misura alternativa e in subordine chiede dichiararsi l'inefficacia del provvedimento di espulsione sussistendo, ex art. 19, nuova istanza di protezione internazionale

**La Giudice**

verificata l'osservanza dei termini di legge e la regolarità delle comunicazioni, rilevato che:

ai sensi dell'art. 19 dell'accordo di Dublino, denominato III, rilevato che il soggetto è stato effettivamente allontanato dal territorio nazionale e ha fatto rientro in Patria, che sussiste nuovo ricorso per la protezione, avendo, appunto la persona, fatto rientro in Nigeria e non si tratta quindi di una reiterazione del ricorso

**P.Q.M.**

**Non CONVALIDA**

la proroga del trattenimento emesso in data **16/09/2021** dal Questore di **FERRARA**.